

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1755

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO *AD INTERIM* DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(SEGNI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(ALDISIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(D'ARAGONA)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

Istituzione di un punto franco nel porto di Messina

Seduta del 10 gennaio 1951

ONOREVOLI DEPUTATI! — Gli Enti economici e politici di Messina hanno da tempo fatte vive premure per la istituzione di un punto franco nel porto di detta città, allo scopo di costituire le condizioni più opportune per attivare le correnti di traffico fra l'Oriente e l'Occidente.

La detta istituzione è prevista dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, tenuto

conto della funzione economica che i punti franchi in parola compiono, specialmente per i commerci di transito, e cioè, si possono in essi compiere liberamente, tutte le operazioni commerciali attinenti alle merci che affluiscono dall'estero, per essere smistate e custodite in attesa della loro rispedizione sui vari mercati. Ne consegue anche una favorevole influenza sul retroterra, perché l'incre-

mento delle attività marittime dà la possibilità di aprire nuove vie di sbarco ai suoi prodotti.

Il porto di Messina si trova in una situazione favorevole per attirare nella sua sfera parte del traffico marittimo e commerciale con i paesi dell'Oriente. Si è ritenuta quindi giustificata la richiesta di detta città, di porre fuori della linea doganale una parte delle aree portuali opportunamente prescelte d'accordo con le Amministrazioni interessate e di costituirla in regione di punto franco.

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge col quale:

1°) si provvede a delimitare le aree della zona falcata del porto di Messina da porre fuori della linea doganale (articolo 1);

2°) si dispone che la sussistenza delle condizioni per la applicazione del regime di punto franco venga riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze;

3°) si chiariscono tanto la condizione doganale delle merci introdotte nell'istituendo punto franco, quanto le operazioni che possono essere compiute, e cioè, lo sbarco, l'imbarco, il trasbordo e il deposito delle merci nonché la manipolazione e trasformazione industriale di esse, purché strettamente attinenti ad attività commerciali (articolo 3). Particolari norme vengono dettate per disciplinare la introduzione nel punto franco dei prodotti destinati al consumo e di quelli sottoposti a dazi elevati e che si prestano ad essere facilmente contrabbandati (articoli 4, 5 e 6);

4°) si conferma la osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale, da parte dei capitani delle navi che approdano nel punto franco, disponendo, peraltro, che l'obbligo di rendere conto delle merci manifestate si considera adempiuto con la prova dello sbarco o del trasbordo delle merci nei recinti del punto franco (articolo 7). Naturalmente tutto ciò non deroga alle dispo-

sizioni del codice di navigazione e di quelle relative all'uso delle aree di pertinenza del Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima (articolo 8);

5°) si dispone che la gestione del punto franco sia affidata ad apposito ente in modo che siano convenientemente assicurati tanto gli interessi fiscali, quanto quelli dei privati (articolo 9). A tali fini l'articolo 15 subordina l'attuazione del particolare regime alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento relativo alla costituzione ed al riconoscimento di detto ente (articolo 15);

6°) si dà facoltà al personale dell'Amministrazione finanziaria ed agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria di accedere in qualsiasi momento nei magazzini e negli esercizi siti entro il recinto del punto franco per gli accertamenti di istituto (articolo 10);

7°) si subordina alla preventiva autorizzazione delle Amministrazioni interessate l'impianto di stabilimenti industriali (articolo 11). Detta autorizzazione trova giustificazione nella necessità di impedire che le banchine destinate al normale traffico possano essere occupate da impianti industriali con pregiudizio delle operazioni di carattere commerciale;

8°) si dettano opportune sanzioni per reprimere eventuali abusi (articoli 12, 13 e 14).

Infine l'articolo 16 prevede la emanazione di un regolamento per coordinare le norme intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari, nonché a stabilire le condizioni alle quali dovrà essere subordinato il riconoscimento della origine delle merci estratte dal punto franco quando detto riconoscimento sia necessario per la concessione di particolari agevolazioni.

Le norme suaccennate sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella legge 5 gennaio 1948, n. 268, relativa alla istituzione del punto franco nel porto di Venezia.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito nel porto di Messina un « punto franco ».

Esso comprende le aree della zona falcata della superficie di circa metri quadrati 144.000 delimitata verso mare dal ciglio delle banchine del porto e verso terra da una linea che ha per origine l'angolo nord-est della darsena di levante a metri 20 dal muro di cinta della zona di pertinenza della marina militare, denominata « Difesa Militare Marittima », segue una curva di raggio di metri 100 e dello sviluppo di metri 178,35, indi un rettilineo lungo metri 143,20 parallelo e distante metri 72 dal primo tratto, verso ovest, del muro di cinta del deposito della C. I. P., poscia una curva di raggio di metri 321,27 e sviluppo metri 156,36, segue un rettilineo lungo metri 136 e poi, piegando ad angolo retto verso ovest per una lunghezza di metri 20 e successivamente ad angolo retto verso sud, segue un rettilineo lungo metri 423. Dall'estremo sud di detto rettilineo la linea segue il ciglio interno della progettata strada larga metri 10 che dalla litoranea porta alla testata Norimberga, fiancheggiando l'area della calata sud-ovest dello Sporgente Norimberga destinata alla costruzione dei silos di carbone delle ferrovie dello Stato.

ART. 2.

La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 3.

Le aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo articolo 16.

ART. 4.

Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco, ai sensi del precedente articolo 3, non si estende all'uso ed al consumo:

- a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
- b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
- c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;
- d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perché sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo articolo 16.

ART. 5.

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

ART. 6.

L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica:

- 1°) ai generi di monopolio;
- 2°) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
- 3°) alle armi portatili ed alle loro parti;
- 4°) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
- 5°) ai bastoni ed agli ombrelli;
- 6°) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonché ai lavori di pellicceria;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

7°) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

8°) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

Nel regolamento di cui all'articolo 16 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.

ART. 7.

Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Messina sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

ART. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

ART. 9.

L'Amministrazione e la gestione del punto franco è affidata all'Ente di cui al successivo articolo 16.

Tale Ente è tenuto:

a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;

b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

ART. 10.

Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora

nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

ART. 11.

L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'articolo 1 è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e, ovè occorra con gli altri Ministri interessati.

ART. 12.

In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

ART. 13.

È punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

È punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

ART. 14.

È punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente articolo 6.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento relativo alla costituzione ed al riconoscimento dell'Ente incaricato dell'amministrazione e della gestione del punto franco.

ART. 16.

Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da

apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolanze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'amministrazione del punto franco, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza, nonché le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.